

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 69

Riunione del 14 aprile 2010

65.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Di Nardo Paola Presidente pro-tempore della ASD New Volley Valsugana

- ASD New Volley Valsugana in persona del Presidente pro-tempore

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore

- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente

- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. nei confronti di:

- Paola Di Nardo

- A.D. Volley New Valsugana

in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati :

A. Paola Di Nardo per avere in violazione degli artt. 17,19 dello statuto federale e artt. 21, 24 e 28 RAT proceduto al tesseramento on line dell'atleta Claudia Tiburzi mediante utilizzo del modulo di tesseramento con la società New Volley Valsugana senza che l'atleta avesse sottoscritto il relativo modulo

B. A.S.D. New Volley Valsugana in persona del Presidente pro-tempore per avere, in violazione degli artt. 17,19 dello statuto federale e artt. 21, 24 e 28 RAT proceduto al tesseramento on line dell'atleta Claudia Tiburzi, utilizzando il modulo di prestito senza la firma dell'atleta.

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e , ricevute note difensive da parte dell'incolpato ne disponeva la convocazione per la riunione del 14 aprile 2010 alla quale risultavano presenti:

per la Procura l'Avv. Marchei il quale illustra le motivazioni ed i rilievi già svolti nella relazione ex art. 72 R.G. chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale del Presidente Paola di Nardo per mesi tre e della multa di €300 per il sodalizio. Precisava, comunque, la procura che i capi di incolpazione dovessero intendersi corretti, rispetto a quanto nell'atto di deferimento in data 11 marzo 2010 nel senso del difetto della sottoscrizione dell'atleta dal solo modulo di primo tesseramento F e non dal modello L1 sul quale la sottoscrizione dell'atleta, rectius del genitore sulla stessa esercente la potestà parentale, risultava invece presente. Richiamando la propria comunicazione agli incolpati la Procura chiariva che proprio la presenza della sottoscrizione sul secondo modello, attestava l'irregolarità della procedura seguita dal sodalizio incolpato.

Il sodalizio, presente nella persona dell'Allenatore ed il Presidente presente personalmente, facevano presente che, pur avendo inteso favorire l'esodo dell'atleta verso la Società Casal de' Pazzi e di non avere per tale motivo tesserato l'atleta sino alla data del 5 novembre 2009, di aver poi effettuato il tesseramento on line dell'atleta, solo a motivo delle insistenze del detto ultimo sodalizio che, nell'occasione, aveva asserito di non poter tesserare direttamente la Tiburzi bensì esclusivamente di poterla ricevere in prestito dalla squadra nella quale la stessa originariamente militava. L'Allenatrice, che si riconosceva poco esperta dei nuovi sistemi di tesseramento, asseriva quindi di aver proceduto in assoluta buona fede al tesseramento on line, certa che la sottoscrizione da parte del padre dell'atleta del modulo L1 in luogo del modulo F fosse a detta ultima sottoscrizione equipollente.

I fatti.

Il tesseramento on line è stato eseguito in data 5 novembre 2009 senza che il genitore esercente la potestà parentale sull'atleta avesse sottoscritto il modulo F che risulta in atti sottoscritto dal solo Presidente Sig.ra Di Nardo.

Con propria lettera del 24.11.2009 (si suppone indirizzata all'Ufficio Tesseramento) la stessa Presidente con una lettera sottoscritta dall'atleta e (si ritiene) dalla madre della stessa, ha richiesto l'annullamento del tesseramento dell'atleta.

L'11 dicembre 2009 l'Ufficio tesseramento chiedeva la trasmissione dei moduli F ed L1 in originale.

Il sodalizio Casal de' Pazzi, in data 21 dicembre 2009 spediva entrambi i moduli in questione che definiva "debitamente sottoscritti" con ciò attestando che la documentazione era stata ritenuta da entrambi i sodalizi regolare e consegnata dalla ASD Valsugana alla Casal de' Pazzi.

In data 15 gennaio 2010 il Presidente della New Volley Valsugana inviava all'Ufficio una nuova richiesta di annullamento definitivo del tesseramento affinché l'atleta Tiburzi potesse disputare i Campionati con la Casal de' Pazzi.

Con lettera del 21 gennaio 2010, l'Ufficio Tesseramento comunicava di non poter procedere all'annullamento del tesseramento dell'atleta, in quanto le nuove norme prevedono che l'omologa del tesseramento sia conseguenza immediata del suo inserimento on line e che la mancanza della sottoscrizione sul modulo L1, pur ostativa dell'omologa, risultava "sanata" con la firma sia dell'atleta sia del genitore sul modulo L1 di trasferimento per un campionato alla società Casal de' Pazzi "Ciò che equivale al riconoscimento de facto dell'esistenza del vincolo con la società ASD New Volley Valsugana".

Assumendo peraltro, secondo la prospettazione dell'Ufficio, la mancanza delle firme rilievo sotto il profilo disciplinare per violazione delle norme sul primo tesseramento, gli atti venivano dall'Ufficio trasmessi alla Procura.

In data 8 febbraio 2010 perveniva alla Procura una lettera del Padre dell'atleta che definiva la situazione in cui l'atleta era venuta a trovarsi "paradossale" e attribuiva l'accaduto ad un errore delle società di pallavolo Valsugana e Casal de' Pazzi, pur auspicando che detto errore fosse "non voluto".

Considerato che:

La sopra descritta situazione è venuta a determinarsi senz'altro per una negligenza dei due sodalizi nell'informarsi circa le corrette procedure federali per il tesseramento che ha condotto entrambe le società a cadere in errore.

Si tratta quindi di stabilire se simile errore possa o meno dar luogo, nel caso di specie, nella singolare particolarità dello stesso ed alla stregua della normativa vigente, a responsabilità disciplinare degli incolpati.

Infatti, pur risultando pacifico che il tesseramento on line dell'atleta Tiburzi sia intervenuto in difetto della preventiva acquisizione della sottoscrizione della predetta e di almeno uno dei genitori esercenti la potestà parentale, ritiene opportuno questa commissione richiamare il quadro normativo concernente il tesseramento on line nell'intento di esplicitare ulteriormente la posizione interpretativa già richiamata in altre pronunzie espresse su casi analoghi pur se non strettamente assimilabili a quello in esame.

Ai sensi dell'art. 24 RAT , la domanda di primo tesseramento o del suo rinnovo annuale deve essere presentata entro il termine deliberato dal Consiglio Federale, a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV. Ove l'atleta non abbia raggiunto la maggiore età, la modulistica predisposta dalla FIPAV e relativa al tesseramento deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

Detta modulistica è quella indicata dalle Norme Generali per l'affiliazione e il Tesseramento, e, in particolare, nella guida pratica 2009-2010.

Gli effetti dell'utilizzo, corretto o erroneo che esso sia, della procedura del tesseramento on line da parte del sodalizio, sono quelli espressi dagli artt. 28 e 29 RAT che appare opportuno in questa sede testualmente riportare:

Art. 28 - Revoca e sospensione dell'omologazione

1. La regolarità del tesseramento, una volta omologato, non può essere in alcun modo contestata, salvo che l'omologazione sia revocata o sospesa.

2. L'omologazione deve essere revocata se è stata ottenuta attraverso la produzione di documenti falsi. L'omologazione deve essere sospesa se viene a mancare il requisito della idoneità fisica, di cui al precedente articolo 21, comma 3.

3. La competenza per la revoca o la sospensione dell'omologazione appartiene all'Ufficio Tesseramento i cui provvedimenti possono essere impugnati dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti secondo quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale.

Art. 29 - Revoca dell'omologazione; sanzioni

1. La revoca dell'omologazione di cui al precedente articolo comporta la responsabilità disciplinare di chi ha richiesto il tesseramento. A tal fine l'Ufficio Tesseramento trasmette alla Procura Federale copia del provvedimento di revoca divenuto definitivo.

Nel caso di specie l'irregolarità della procedura è stata immediatamente rilevata dai rappresentanti del sodalizio che hanno inoltrato la richiesta di annullamento del tesseramento con il pieno accordo del sodalizio di destinazione, dell'atleta e dei suoi genitori.

La circostanza che l'Ufficio Tesseramento abbia rifiutato il richiesto annullamento del tesseramento errato, ritenendo "sanato" dalla successiva sottoscrizione del modulo L1 l'originario difetto di sottoscrizione del modulo F ed impedendo, quindi, la "revoca" del tesseramento, (rimasto valido, così come risulta dalla scheda di interrogazione anagrafica atleta) viene a privare la responsabilità contestata agli incolpati del suo presupposto, vale a dire la "revoca" del tesseramento.

Come già in precedenza ritenuto, questa Commissione non ritiene che in ogni caso di tesseramento on line eseguito in difetto di preventiva sottoscrizione del modulo F si possa ritenere violato il dovere di lealtà e probità sportiva generalmente salvaguardato dalle norme dell'ordinamento sportivo federale, dovere che deve ritenersi violato ogniqualvolta venga provata la mala fede del sodalizio tesserante, quanto, piuttosto, che la responsabilità di chi ha richiesto il tesseramento in modo irregolare derivi dalla espressa previsione degli artt. 28 e 29 RAT (cfr. Comunicato 48 2009/10 CGN).


Ciò ha comportato che in numerosissimi casi, pur in assenza di dolo da parte dei sodalizi, sia stata ritenuta la responsabilità disciplinare degli stessi e dei loro Presidenti per irregolare tesseramento on line, sul mero presupposto della revoca del tesseramento da parte dell'Ufficio Competente e della susseguente, dovuta, trasmissione degli atti alla Procura (cfr , e *pluribus* comunicati CGN nn. 66-65-62 2009/10).

Nel caso di specie, tuttavia, revoca non vi è stata e l'irregolarità è stata addirittura ritenuta "sanata" dall'Ufficio Tesseramento unico Organo Competente all'uopo, che con ciò, come ripetuto, ha determinato il venir meno della responsabilità disciplinare degli incolpati

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale, dispone non farsi luogo a sanzione.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 28 aprile 2010